

# ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4475 di Martedì 28 maggio 2019

## Rischio chimico: come usare in sicurezza gli agenti chimici pericolosi?

*Un intervento si sofferma sul concetto di uso sicuro nell'impiego degli agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni e presenta vari strumenti regolatori definiti dal Regolamento REACH per garantire l'uso sicuro delle sostanze pericolose.*

Bologna, 28 Mag ? PuntoSicuro ha già dedicato una intervista al concetto di uso sicuro dei prodotti chimici in agricoltura. Tuttavia in considerazione della grande varietà di sostanze chimiche utilizzate in vari comparti - ad esempio in metalmeccanica (vernici, oli e fluidi lubro-refrigeranti, solventi, acidi, sostanze per il trattamento superficiale dei metalli, ...) - torniamo a parlare del **concetto di uso sicuro** con riferimento al **Regolamento REACH** ( Regolamento 1907/2006).

Affrontiamo questo tema attraverso un intervento al convegno "**REACH Metalmeccanica. L'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nel comparto metalmeccanico**" (14 settembre 2017, Ambiente Lavoro, Modena) raccolto nella pubblicazione "**REACH 2017. L'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro**" curata da C.Govoni, G.Gargaro e R.Ricci.

Ci soffermiamo, in particolare, su:

- I regolamenti europei sulle sostanze chimiche
- Il rischio e il concetto di uso sicuro
- La gestione del rischio più idonea

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACAAG05.U] ?#>

## I regolamenti europei sulle sostanze chimiche

L'intervento "**Il concetto di uso sicuro nell'impiego degli agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni**", a cura di Augusto Di Bastiano (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche - ECHA), ricorda che l'Unione Europea, a partire dal 2006, ha "rinnovato la legislazione in materia di gestione delle sostanze chimiche con l'adozione del **Regolamento (CE) N. 1907/2006 ? Regolamento REACH** - concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche ed il **Regolamento (CE) N.1272/2008** (Regolamento CLP) relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze chimiche".

I due regolamenti, "emendando e abrogando alcune parti della legislazione preesistente, si pongono l'obiettivo di garantire un alto livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, rafforzando al contempo la competitività e l'innovazione dell'industria chimica europea, con particolare attenzione alla sostituzione delle sostanze più preoccupanti e all'utilizzo di metodi alternativi alla sperimentazione animale".

Si segnala poi che il Regolamento REACH definisce un "sistema di valutazione e di controllo del rischio per la salute umana e per l'ambiente derivante dall'esposizione alle sostanze chimiche". E il regolamento "attribuisce all'industria l'onere di dimostrare che l'uso delle sostanze chimiche prodotte e/o importate in Europa è sicuro".

L'intervento si sofferma in particolare su vari "strumenti regolatori definiti dal Regolamento REACH per garantire l'uso sicuro delle sostanze pericolose".

## Il rischio e il concetto di uso sicuro

Come abbiamo visto il Regolamento REACH si basa sul principio secondo il quale "i produttori e gli importatori di sostanze chimiche in Europa devono poter dimostrare che tali sostanze possono essere prodotte e utilizzate senza che siano arrecati danni alla salute umana ed all'ambiente. In altre parole, l'uso della sostanza deve essere sicuro durante tutto il suo ciclo di vita".

A questo proposito il Regolamento REACH predispone "vari **strumenti per il controllo del rischio da esposizione alle sostanze chimiche durante l'uso**", come "la valutazione della sicurezza chimica, la preparazione degli scenari di esposizione e la comunicazione nella catena di approvvigionamento, gli obblighi di notifica e comunicazione per le sostanze pericolose contenute negli articoli, l'autorizzazione per le sostanze altamente preoccupanti (SVHC) e la restrizione".

Si ricorda poi che le misure previste dal Regolamento REACH per le **sostanze particolarmente pericolose per la salute umana e per l'ambiente** quali le sostanze CMR (sostanze classificate come Cancerogene, Mutagene e Tossiche per la Riproduzione), le sostanze PBT (sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche) e vPvB (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili) "sono particolarmente restrittive e mirano, sostanzialmente, alla eliminazione di tali sostanze dal mercato". E misure di limitazione dell'uso e obblighi di comunicazione "sono previsti per le sostanze definite 'estremamente preoccupanti'" (SVHC - Substances of Very High Concern).

L'intervento indica, dunque, che i vari processi e i meccanismi stabiliti dal **Regolamento REACH** per la gestione del rischio "sono funzionali all'obiettivo principale del Regolamento che è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente in un'ottica di competitività dell'industria in Europa. Le proprietà intrinseche delle sostanze e le quantità utilizzate in Europa sono alla base del processo decisionale sulle opzioni di gestione del rischio per garantire l'uso sicuro".

A questo proposito si indica che per le sostanze classificate pericolose e registrate in quantità superiore a 10 tonnellate l'anno, "sussiste per il dichiarante l'obbligo della **valutazione del rischio da esposizione** e della definizione di **condizioni d'uso sicuro** che devono essere comunicate agli utilizzatori a valle attraverso gli scenari di esposizione allegati alle schede di sicurezza. La quantità utilizzata, tuttavia, non è più considerata un parametro discriminante secondo REACH nei processi di autorizzazione e restrizione. Tali obblighi, infatti, si applicano a sostanze ad elevata pericolosità incluse nella lista delle sostanze candidate all'autorizzazione (SVHC) oppure ai casi in cui il rischio è considerato inaccettabile (restrizione). In tali frangenti, il legislatore ha ritenuto opportuno includere degli obblighi più stringenti e delle procedure di risk management che prevedono il controllo diretto dell'uso da parte delle Autorità, al fine di garantire l'uso sicuro".

# La gestione del rischio più idonea

L'intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma poi su vari altri aspetti.

Ad esempio si indica che i **processi regolatori relativi alle SVHC** prevedono il coinvolgimento di vari attori (ECHA, Commissione Europea, Stati Membri) e "richiedono competenze specifiche nell'ambito scientifico, amministrativo, normativo ed economico sia nella fase iniziale di identificazione e valutazione delle SVHC, sia nelle fasi successive di autorizzazione e restrizione". E la procedura di identificazione e valutazione delle SVHC "rappresenta la fase iniziale del processo di risk management regolamentare e consiste nell'identificare le sostanze che soddisfano ai requisiti previsti in REACH per poter essere considerate SVHC".

In particolare in ambito europeo, "il gruppo **Risk Management Experts (RiME)** ha l'obiettivo di coordinare le attività degli Stati membri sia per le attività di screening delle SVHC, sia per l'individuazione dell'azione regolamentare di **gestione del rischio più idonea** (RMOA = Risk Management Options Analysis)". La RMOA nasce, infatti, con lo "scopo di supportare le Autorità Competenti REACH nel valutare le azioni necessarie e più opportune a livello normativo per gestire il rischio derivante dall'uso di una determinata sostanza in Europa".

Dall'intervento riprendiamo un grafico relativo alla correlazione tra le attività di verifica (screening) ed i processi REACH e CLP:



E la procedura di **analisi delle opzioni di gestione del rischio** (RMOA) "permette di stabilire, da un punto di vista molto ampio, la migliore azione regolamentare a livello Europeo che sia in grado di garantire che l'uso della sostanza non comporti effetti avversi per la salute umana e per l'ambiente. Tale analisi, consente, inoltre di evidenziare gli elementi di contatto e/o di complementarità tra i regolamenti REACH e CLP con le altre normative legate alla gestione del rischio, quali ad esempio le legislazioni di settore e la normativa sociale".

Inoltre questa analisi "richiede e favorisce la collaborazione delle autorità europee e nazionali operanti nel settore delle sostanze chimiche e garantisce il rispetto dei criteri di trasparenza e la piena comprensione da parte di tutti i soggetti coinvolti, dei diversi aspetti e delle relative implicazioni". Infine, conclude l'intervento, "**l'individuazione dell'opzione di gestione del rischio più corretta**, effettuata in maniera preventiva rispetto all'avvio dei processi regolatori previsti dai regolamenti europei in materia di 'sostanze', permette di raggiungere, mediante strumenti snelli e tecnicamente maggiormente adeguati alle diverse necessità di tutela e sviluppo connesse alla tematica, gli obiettivi del REACH di tutela della salute umana e dell'ambiente, rafforzando la competitività delle imprese".

Concludiamo rimandando alla lettura integrale dell'intervento che, in relazione al concetto dell'uso sicuro delle sostanze pericolose, si sofferma nel dettaglio su vari argomenti:

- opzioni regolatorie di gestione del rischio per le sostanze SVHC (identificazione come SVHC e autorizzazione; restrizione; classificazione ed etichettatura armonizzate; altra normativa)
- connessioni con altre normative;
- l'autorizzazione e la restrizione in Reach;
- la direttiva 2004/37/CE (direttiva CMD).

Tiziano Menduto

### ***Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:***

Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, " REACH 2017. L'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro", pubblicazione, a cura di C.Govoni, G.Gargaro, R.Ricci, che raccoglie gli atti dei due convegni "REACH 2017. REACH e CLP. L'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro: Registrazione 2018. Autorizzazione e Restrizione all'uso. Scenari di Esposizione e Schede di Dati di Sicurezza. Sostanze SVHC negli articoli" e "REACH Metalmeccanica. L'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nel comparto metalmeccanico" (formato PDF, 8.94 MB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a " Applicare i regolamenti REACH e CLP nei luoghi di lavoro".

. Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.